CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 181 c.o.m.

Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale

La Sanita' militare provvede:

a) all'accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare;

b) all'accertamento dell'idoneita' dei militari al servizio incondizionato;

c) alla tutela della salute dei militari;

d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;

e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 27 marzo 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	V — Sanità militare
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-181-istituzione-e-funzioni-del-servizio-sanitario-militare-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it